

Il titolare effettivo finisce nel Registro delle imprese

In via residuale è tale il titolare di poteri di amministrazione o direzione

/ Maurizio MEOLI

Oggetto di revisione, da parte della bozza di DLgs. attuativo della IV Direttiva antiriciclaggio posta in pubblica consultazione, è anche la disciplina del **titolare effettivo** di clienti diversi dalle persone fisiche. In particolare, è stabilito che esso coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà **diretta o indiretta** dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al **25%** del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica. Costituisce, invece, indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza del **controllo** della **maggioranza** dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria o dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non dovessero consentire di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di **amministrazione o direzione** della società.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al DPR 361/2000, sono **cumulativamente** individuati come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Ai fini della titolarità effettiva dei **trust**, infine, occorre riferirsi a fondatore, fiduciario o fiduciari, altra persona per conto del fiduciario, ove esistente, beneficiari o classe di beneficiari e altre persone fisiche che esercitino il controllo sul trust e a qualunque altra persona fisica che eserciti, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi (acquisite dai relativi amministratori), per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al **Registro delle imprese**, ai fini della conservazione in apposite **Sezioni** ad

accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'art. 2630 c.c.).

L'accesso alle Sezioni è consentito: alle autorità competenti, senza alcuna restrizione; alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità; ai **soggetti obbligati** (e, quindi, anche ai professionisti), a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 18 della L. 580/1993; ai soggetti privati portatori di interessi pubblici o diffusi, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 18 della L. 580/1993, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per **dubitare** che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale.

Anche i **trust** sono tenuti all'iscrizione in apposita Sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni relative alla titolarità effettiva dei medesimi sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente **telematica** e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione.

Anche in tal caso, l'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'art. 2630 c.c.). L'accesso a tale Sezione è consentito: alle autorità competenti, senza alcuna restrizione; ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 18 della L. 580/1993.

Nel Registro apposite Sezioni ad accesso riservato

La funzionalità del nuovo sistema sarà assicurata da un DM, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, recante, tra l'altro, i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese, nonché le **modalità** e i **termini** entro cui effettuare la comunicazione, le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento e la definizione dei diritti di segreteria.